

CONVENZIONE

TRA

La Regione Campania, codice fiscale n. 80011990639 con sede in Napoli, Via Santa Lucia, 81 nel prosieguo del presente atto denominata “Regione”, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Passari nata a Napoli il 20/01/1958 che interviene nel presente atto in qualità di Direttrice Generale giusto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 78 del 28/04/2021

E

Agecontrol S.p.A., codice fiscale 07233190581, con sede in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni, n. 30H, rappresentata dall'Amministratore Unico Lorenzo Giachini, nato a Roma il 03/12/1966, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* di Agecontrol S.p.A.

PREMESSO CHE

- a) il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, stabilisce le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- b) il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, stabilisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- c) il D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 19 ad oggetto “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” stabilisce, tra l'altro:
 - 1) quelle che sono le attività di protezione delle piante volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante (art. 3),
 - 2) le competenze del Servizio fitosanitario centrale e dei Servizi fitosanitari regionali (art. 5 e 6), e in particolare che ai Servizi fitosanitari regionali competono per il proprio ambito territoriale l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi,
 - 3) che il Servizio fitosanitario regionale rappresenta l'autorità deputata per l'attuazione sul territorio di competenza delle attività di protezione delle piante di cui all'art 3,
 - 4) le dotazioni minime di personale del Servizio fitosanitario nazionale e del Servizio fitosanitario regionale, prevedendo per la regione Campania n. 23 ispettori fitosanitari, n. 46 agenti fitosanitari, n. 5 tecnici di laboratorio e n. 15 unità di personale amministrativo (Allegato 1 Tab b),
 - 5) i diritti obbligatori per i controlli all'esportazione (allegato III, sezione II) sono posti a carico dell'esportatore che per il rilascio delle certificazioni fitosanitarie è tenuto al pagamento di una tariffa fitosanitaria che alimenta un apposito capitolo di entrata (E00064 – proventi derivanti dall'applicazione della tariffa fitosanitaria istituita con D.L. 214/2005), previsto per finanziare nel Bilancio Regionale capitoli di spesa vincolati, atti a garantire lo svolgimento delle attività del Servizio Fitosanitario.

VISTO CHE

- a) il Reg. UE 2017/625, relativo anche ai controlli fitosanitari, prevede all'art. 29 e seguenti che le autorità competenti (Servizi fitosanitari regionali) possano delegare i controlli ufficiali previsti da detto Regolamento, e che tali compiti possono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo, da qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse;
- b) Agecontrol S.p.A., istituita con D.L. n.701 del 27/10/1986, convertito con modificazioni dalla legge n.898 del 23/12/1986, è l'Agenzia pubblica per i controlli e le azioni comunitarie, della quale AGEA è socio unico;
- c) ai sensi dell'art. 4 del Decreto MIPAAF del 3.8.2011 n.5462 sono affidate all' Agecontrol S.p.A. le verifiche di conformità sui prodotti ortofrutticoli freschi, tra i quali quelli in esportazione verso Paesi terzi previste dal Reg. 543/2011 del 7/06/2011;
- d) allo stato attuale, le partite di prodotti ortofrutticoli in esportazione sono sottoposte a verifiche di conformità e a verifiche fitosanitarie effettuate da funzionari dei due diversi Enti, rispettivamente di Agecontrol S.p.A. e del Servizio Fitosanitario, che intervengono distintamente sulla medesima impresa, sulla medesima spedizione e nei medesimi luoghi;
- e) tale attività incide sulla economicità dell'agire della Pubblica Amministrazione e determina necessariamente, per l'operatore, un ulteriore onere per le operazioni di esportazione;
- f) in ragione dei principi di buona amministrazione, economicità, semplificazione dei procedimenti nei confronti degli operatori economici, è interesse reciproco concludere una convenzione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- g) l'effettuazione di controlli fitosanitari sui prodotti ortofrutticoli in esportazione verso Paesi terzi si conclude con il rilascio del relativo certificato e che tale attività, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 2 febbraio 2021 n. 19, deve essere svolta da ispettori fitosanitari iscritti nell'apposito registro tenuto dal Servizio fitosanitario centrale;
- h) gli ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale;

CONSIDERATO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

La Regione Campania e Agecontrol S.p.A. soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;

In attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori

partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».

Tali presupposti al fine della legittimità dell'impiego dello strumento della convenzione sono come di seguito soddisfatti:

- la presente convenzione regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base della convenzione vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate alla presente convenzione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori la convenzione si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso alla presente convenzione non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri;

La collaborazione tra la Regione e Agecontrol S.p.A nella presente convenzione, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

Le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi., dell'art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi;

Per quanto sopra esposto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Tutto quanto indicato in premessa è parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

Regione Campania e Agecontrol S.p.A. attivano una convenzione per lo svolgimento da parte di Agecontrol S.p.A. dell'attività di ispezione e rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione di prodotti ortofrutticoli freschi tramite i propri funzionari, con qualifica di ispettore fitosanitario, sotto le direttive e la vigilanza tecnica dell'U.O.D. Servizio Fitosanitario della Regione Campania.

La collaborazione istituzionale ha ad oggetto le seguenti attività:

- ricevimento della domanda di certificazione fitosanitaria in esportazione;
- analisi sommaria per definire la tipologia di controllo da effettuare;
- assegnazione all'ispettore;
- verifica della documentazione amministrativa allegata alla richiesta;
- ispezione presso l'impresa;
- eventuale prelievo di campioni;

- eventuale analisi presso i laboratori del Servizio fitosanitario;
- rilascio della certificazione e comunicazione all'interessato.

ART. 3 – ATTIVITA' E IMPEGNI RECIPROCI

La Regione si impegna:

1. a fornire ai funzionari di Agecontrol S.p.A, incaricati di svolgere i controlli fitosanitari sui prodotti ortofrutticoli freschi in esportazione verso Paesi terzi, l'assistenza tecnico specialistica per la corretta esecuzione dei compiti affidati;
2. ad esercitare un ruolo di supervisione circa le attività di controllo fitosanitario in parola;
3. a fornire adeguata formazione, aggiornamento e addestramento ai funzionari di Agecontrol S.p.A incaricati di svolgere i controlli fitosanitari di cui sopra;
4. a mettere a disposizione, previo accredito dei medesimi funzionari, l'applicativo on line "Autorizzazioni Fitosanitarie" necessario per gestire i controlli fitosanitari in parola.

Agecontrol S.p.A si impegna:

1. ad eseguire nel territorio della Regione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli in esportazione verso Paesi terzi con esclusione di quello interessato al cold treatment, i controlli fitosanitari e il rilascio del relativo certificato tramite propri funzionari con qualifica di "Ispettore fitosanitario", secondo le modalità stabilite dall'U.O.D. Servizio Fitosanitario, ivi compreso il preventivo riscontro del versamento della tariffa fitosanitaria prevista dalle norme vigenti;
2. a coordinare la propria attività con quella svolta dall'UOD Servizio Fitosanitario e in particolare a comunicare al già menzionato Servizio l'eventuale rinvenimento di organismi nocivi indicando, oltre al centro di spedizione, il tipo e l'origine della merce infestata o infetta.

ART. 4 – TEMPI E ATTIVITA' DA ESEGUIRE

Agecontrol S.p.A si impegna ad eseguire entro il 31 dicembre 2024 un numero indicativo massimo di 2000 controlli a fronte dei quali verranno rilasciati i relativi certificati come per legge

ART. 5 – RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

Il Responsabile delle attività per la Regione è il Dirigente dell'U.O.D. Servizio Fitosanitario.

Il Responsabile delle attività per Agecontrol S.p.A. è il dirigente dell'Area Controlli Ortofrutta ed altri Controlli Avv. Diego Cusano.

ART. 6 – DURATA

La presente convenzione è valida dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024.

Alla stipula si provvederà ai sensi del comma 2 bis dell'art.15 della Legge n. 241/1990, il quale prevede l'utilizzo, della firma digitale ovvero della firma elettronica avanzata o qualificata per la sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni.

ART. 7 – RIMBORSO SPESE

La Regione, acquisita da Agecontrol la proposta di collaborazione (prot. 221615 del 27/04/2023), riconosce ad Agecontrol S.p.A. l'importo massimo complessivo di euro 51.000,00 a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo, come determinato nell'analisi economica contenuta nel progetto di collaborazione, secondo le seguenti modalità:

Fermo restando l'obbligo di documentazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione, determinate considerando gli ispettori impiegati, il numero di ore prestate, il costo orario medio sostenuto e le spese di missione sostenute, qualora sia rilasciato un numero di certificati inferiore a quelli previsti all'art.4, il rimborso è determinato applicando al numero di certificati complessivamente rilasciati il costo unitario effettivamente sostenuto, fino a un massimo di euro 25,50.

Resteranno a carico di Agecontrol S.p.A tutti gli ulteriori oneri relativi alla disponibilità di risorse umane, strutture e strumenti che costituiscono la compartecipazione alle attività previste.

ART. 8 – RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento avviene in due soluzioni a seguito della presentazione di rendiconti semestrali, contenente il numero di certificati rilasciati applicando per ciascuno un rimborso massimo di euro 25,50. I costi e rendiconti saranno conservati nella contabilità tenuta da Agecontrol ed esibiti solo se richiesti.

Al fine di procedere al pagamento dei rimborsi di cui all'articolo precedente, AGE.CONTROL S.P.A. predispone, secondo lo schema fornito dal Servizio fitosanitario.

La Regione si impegna a liquidare ad Agecontrol S.p.A il rimborso, determinato secondo le modalità previste dall'art.7, a seguito della verifica dell'attività svolta, dei rendiconti presentati entro 3 mesi dalla loro presentazione.

ART. 9 - UTILIZZO DEI RISULTATI

Agecontrol S.p.A non può utilizzare le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, senza preventiva autorizzazione della Regione.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Intesa ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

ART. 11 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

Agecontrol S.p.A ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione dello schema di convenzione; ha altresì l'obbligo di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Agecontrol S.p.A è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Agecontrol S.p.A può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che Agecontrol S.p.A sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Agecontrol S.p.A può citare i termini essenziali della convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione di Agecontrol S.p.A stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

È possibile effettuare operazioni di auditing da parte della Amministrazione attinenti alle procedure adottate da Agecontrol S.p.A in materia di riservatezza e agli altri obblighi assunti con la presente convenzione.

Dopo la scadenza della Convenzione Agecontrol S.p.A non potrà conservare copia di dati e di programmi della Amministrazione né alcuna documentazione inerente ad essi e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ART. 12 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del Codice civile.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Le parti individuano il Foro di Napoli quale Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie.

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II del D.P.R. n.131/1986, con costi a carico della parte che ne richieda la registrazione.

Le spese di bollo e le altre inerenti alla stipula della convenzione sono a carico di Agecontrol S.p.A

ART. 15 - Codice di Comportamento della regione Campania

Per l'attuazione della presente Convenzione è vincolante per il soggetto sottoscrittore, il rispetto del Codice di Comportamento approvato dalla Regione Campania con DGR n.544 del 29.08.2017 e ss.mm.ii. e la sottoscrizione di uno specifico Accordo per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per l'attuazione della presente Convenzione il soggetto sottoscrittore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17- CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

Per l'attuazione della presente Convenzione il soggetto sottoscrittore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, la circolare n. 3/2019 ad oggetto "Aggiornamento circolare n 12/2016 – Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)" ai sensi della L. 190/2012.

Regione Campania



Documento
firmato da:
MARIA PASSARI
12.05.2023
11:26:16 UTC

Agecontrol S.p.A



Lorenzo
Giachini
11.05.2023
13:51:10
GMT+02:00